

Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 25 agosto 2000 e il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 25 agosto 2000¹;
visto il parere del Consiglio federale del 18 settembre 2000²,

ordina:

I

Il decreto federale del 18 marzo 1988³ concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificato come segue:

Art. 2 *Diaria*

La diaria è di 400 franchi; è versata per ogni giorno di lavoro.

Art. 9 cpv. 1

¹ L'assegno ai presidenti dei due Consigli è di 40 000 franchi e quello ai vicepresidenti di 10 000 franchi.

Art. 10 *Contributi ai gruppi parlamentari*

L'ammontare di base è di 90 000 franchi e il contributo per membro di 16 500 franchi.

II

¹ La presente ordinanza dell'Assemblea federale non sottostà al referendum.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

2339

1 FF **2000** 4863

2 FF **2000** 4868

3 RS **171.211**